
Ordinanza commissariale 8 novembre 2000, n. 129

Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997 - Ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modifiche ed integrazioni - Disposizioni in ordine alla ultimazione dei lavori.

(B.U.R. n. 60 del 22.11.2000)

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M.n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista infine l'Ordinanza commissariale n. 8 del 19 gennaio 2000 con la quale sono state dettate specifiche disposizioni al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dalla predetta ordinanza n. 61/97;

Preso atto che alcuni Comuni hanno rappresentato che, per motivi non direttamente imputabili agli aventi diritto, non è stato possibile in qualche caso terminare i lavori entro i termini stabiliti;

Ritenuto necessario emanare disposizioni per consentire il completamento dei lavori ed il conseguente rientro dei nuclei sgomberati con particolare riferimento a quelli alloggiati nei moduli abitativi mobili, responsabilizzando i direttori dei lavori e le imprese esecutrici;

Preso atto altresì che alcuni Comuni, al fine di dare comunque l'avvio alla ricostruzione, hanno dovuto rilasciare concessioni contributive oltre i termini stabiliti dall'art. 1, comma 1, della soprarichiamata Ordinanza n. 8/00 e che alcune pratiche sono ancora pendenti per motivi che non possono essere imputati ai cittadini interessati;

ORDINA

Art. 1

1. Qualora, alla data di scadenza del termine per l'ultimazione degli interventi da eseguirsi ai sensi dell'ordinanza n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni, i lavori non risultino completati, il proprietario o suo delegato presenta al Comune, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, una dettagliata relazione redatta dal direttore dei lavori sullo stato delle opere, con particolare riferimento a quelle che restano da eseguire rapportandole a quelle previste nel computo metrico in base al quale è stata rilasciata la concessione contributiva. In tale relazione, sottoscritta per accettazione dalla impresa o dalle imprese esecutrici, sono individuati i termini ritenuti necessari per la conclusione dei lavori.
2. Nel caso in cui il termine per l'ultimazione dei lavori sia già scaduto, la relazione di cui al comma 1 è presentata al Comune entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. Il Comune, esaminata la relazione di cui al comma 1, entro trenta giorni, assegna, con apposito provvedimento, un termine per la fine dei lavori di norma non superiore:
 - a mesi tre per gli edifici nei quali risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi, ovvero nuclei familiari, diversi da quello del proprietario, che beneficiano o hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione;
 - a mesi sei per gli altri edifici.
4. Nel caso in cui l'impresa, o le imprese, non sottoscrivano la relazione di cui al comma 1 non ritenendo congruo il periodo in essa previsto, ovvero dalla relazione risulti la necessità di un termine superiore a quello di cui al precedente comma 3, il Comune, valutata la relazione e verificato lo stato del cantiere, anche in relazione al computo metrico, può assegnare, con apposito e motivato provvedimento, un termine diverso e comunque non superiore a mesi dieci.

Art. 2

1. Qualora non vengono rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4 dell' art. 1, il Comune, entro quindici giorni dall'accertamento, comunica alla Regione, i nominativi delle imprese e dei direttori dei lavori inadempienti per la pubblicazione nel B.U.R..
2. I Comuni e gli Enti pubblici sono tenuti ad escludere dall'affidamento di opere ed incarichi professionali connessi alla ricostruzione le imprese ed i tecnici inseriti nell'elenco formato ai sensi del comma 1.

Art. 3

1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato il Comune si sostituisce per il completamento dell'intervento, anche in danno dei proprietari, limitatamente ai casi in cui negli edifici risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi, ovvero nuclei familiari, diversi da quello del proprietario, che beneficiano o hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione .

Art. 4

1. Sono valide le concessioni contributive rilasciate oltre la scadenza dei termini fissati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 8/2000 ed entro la data di pubblicazione della presente ordinanza.
2. I Comuni valutano la sussistenza di situazioni eccezionali dovute a motivi non direttamente imputabili agli aventi diritto, al fine del rilascio di nuove concessioni contributive.